



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE PERSONALE

Area Personale Docente e Rapporti con l'A.O.U.I. di Verona

ES/SM/OP/gf

Prot. n. 2516

Tit. UM/11

Verona, 23/01/2012

Ai Signori Presidi di Facoltà
Ai Signori Direttori di Dipartimento
Ai Chiar.mi Professori e Ricercatori universitari

Loro sedi

OGGETTO: Assenze per malattia e infortunio dei professori e ricercatori universitari.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito con Legge n. 111/2011, che ha esteso a tutte le categorie dei pubblici dipendenti le disposizioni già vigenti in materia di assenze per malattia nella pubblica amministrazione, si richiamano gli istituti e le procedure da seguire in caso di assenza dal servizio.

MALATTIA

Il docente è tenuto a **comunicare l'assenza alle strutture di afferenza e alla Direzione del Personale** – Area Personale Docente e Rapporti con l'A.O.U.I. di Verona **entro le ore 8.30 del primo giorno di malattia**, al fine di essere collocato in aspettativa per motivi di salute (artt. 66 e 68 D.P.R. n. 3/1957).

L'assenza per malattia si giustifica esclusivamente con certificazione medica rilasciata dai presidi ospedalieri e ambulatoriali del S.S.N. e dai medici convenzionati con il S.S.N. abilitati all'emissione dei certificati di malattia tramite le nuove procedure di trasmissione telematica.

La ripresa del servizio in anticipo rispetto alla data finale della prognosi è consentita esclusivamente previo rilascio di apposita dichiarazione del medico curante.

Ai fini della conferma in ruolo, si fa presente che:

- per i *professori*: il triennio di conferma slitta di un anno per ogni anno di assenza o frazione di anno superiore ai due mesi;
- per i *ricercatori*: il triennio di conferma slitta per un periodo pari a quello dell'assenza.

Trattamento economico (art. 71 del D.L. n. 112/2008)

Nei primi 10 giorni di ciascun periodo di malattia spetta il trattamento economico fondamentale con esclusione di qualsiasi indennità o emolumento accessorio anche di carattere fisso o continuativo.

Ai docenti a tempo pieno non viene corrisposto l'Assegno aggiuntivo.

Ai docenti inseriti in assistenza ospedaliera non vengono corrisposte le voci correlate alla presenza.

Non determinano, invece, alcuna decurtazione del trattamento economico le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, a ricovero ospedaliero o a *day hospital*, nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Controllo sulle assenze per malattia (art. 6 comma 9 D.L. 98/2011 convertito con Legge 111/2011)

Le Pubbliche Amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. **Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.**

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Direzione Personale.

Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Ai sensi del Decreto 18 dicembre 2009 n. 206, in caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono fissate **dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18**. L'obbligo di reperibilità sussiste **anche nei giorni non lavorativi e festivi**.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di infortunio occorso durante l'orario di servizio o nel percorso casa-lavoro (cd. infortunio in itinere) il dipendente è tenuto a **informare tempestivamente la Direzione Personale** al fine di consentire la presentazione della denuncia all'INAIL entro i termini previsti dalla normativa (48 ore dalla conoscenza dell'evento).

Si ricorda che **prima di riprendere servizio è necessario provvedere alla cd. "chiusura dell'infortunio"** presso il proprio medico curante, trasmettendo copia del certificato emesso alla Direzione del Personale.

Le comunicazioni delle assenze per malattia e infortunio devono essere inoltrate ai seguenti recapiti della Direzione Personale:

Tel. **045/8028 556 – 8737 - 8551**

e-mail: **servizio.personaledocente@univr.it**

Per ulteriori chiarimenti in materia si invita il personale interessato a contattare la Direzione Personale – Area Personale Docente e Rapporti con l'A.O.U.I. di Verona.

Cordiali saluti.

IL RETTORE
Prof. Alessandro Mazzucco

